

IVA

Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato

di **Sandro Cerato**

Seminario Digital di 3 ore

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

Le **presunzioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie** contenuti nell'**articolo 45-bis Regolamento n. 282/2011** si applicano **anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020** qualora il contribuente possieda i documenti coincidenti con la norma richiamata. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella [circolare 12/E](#) emanata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate, in cui si fa il punto della situazione in relazione alla **prova del trasporto dei beni in altro Stato Ue** ai fini della non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie di cui all'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) (unitamente alle altre condizioni ivi previste).

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso i documenti di prassi emanati prima dell'entrata in vigore **dell'articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011** (introdotto dal **Regolamento Ue 1912/2018** a far data dal 1° gennaio 2020) ricorda che le **presunzioni relative** contenute in tale norma riguardano **due ipotesi: beni spediti o trasportati dal venditore** (direttamente o tramite terzi per suo conto), ovvero dall'**acquirente** (direttamente o tramite terzi per suo conto).

In entrambi i casi, la **prova dell'inoltro dei beni nel Paese di destinazione** si consegue con il possesso di almeno due documenti di cui al **paragrafo 3, lett. a)** dell'**articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011**, ovvero di uno di essi in aggiunta ad uno di quelli elencati nella successiva lett. b).

Ciò che rileva, tuttavia, è la circostanza che **i documenti in questione provengano da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente.**

Ne discende che, come già indicato nelle Note esplicative della Commissione Ue del dicembre 2019, le presunzioni di prova in questione **non si rendono applicabili laddove il trasporto o la spedizione avvengano direttamente ad opera del cedente o del cessionario** senza l'intervento

di altri soggetti (quali, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore).

Nell'ipotesi in cui il **trasporto avvenga a cura del cessionario**, l'**articolo 45-bis Regolamento Ue 281/2011** richiede, oltre ai documenti di cui alle citate **lett. a) e b) del paragrafo 3**, che l'acquirente trasmetta al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una **dichiarazione scritta** dalla quale devono risultare i seguenti **elementi**: la **data del rilascio**, il **nome e l'indirizzo dell'acquirente**, la **quantità** e la **natura dei beni ceduti**, la **data ed il luogo di arrivo**, l'**identificazione della persona** che ha accettato i beni per conto dell'acquirente ed il **numero di identificazione del mezzo**.

In relazione a tale aspetto, l'Agenzia precisa **che la trasmissione di tale dichiarazione oltre al termine indicato non preclude la possibilità, per il venditore, di beneficiare della presunzione** in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Come già anticipato, l'Agenzia conferma che i **"nuovi" mezzi di prova possono applicarsi anche alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2020**, ovviamente in presenza di un corredo documentale rispondente alle indicazioni contenute nell'**articolo 45-bis del Regolamento** più volte citato.

Infine, in merito alla portata della **presunzione** contenuta nell'**articolo 45-bis**, l'Agenzia precisa che, trattandosi di presunzione relativa, **l'Amministrazione Finanziaria conserva la facoltà di superarla laddove possieda elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato** (ad esempio, è riscontrato che i beni si trovino ancora nel magazzino del venditore), ovvero quando uno dei documenti di prova contenga **affermazioni non corrette o addirittura false**.

Specularmente, **il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta** utilizzando a tal fine la documentazione che l'Agenzia ha ritenuto idonea nei documenti di prassi emanati in passato in relazione alla **prova del trasporto** (ad esempio, la [risoluzione 19/E/2013](#), la [risoluzione 345/E/2007](#), la [risoluzione 477/E/2008](#), la [risoluzione 71/E/2014](#) e la [risposta ad interpello n. 110 dell'8 aprile 2019](#)).

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di valutare caso per caso l'**idoneità dei documenti di prova** forniti.